



REGOLAMENTO INTERNO CONFERIMENTO ZANGOLATO DI CREME FRESCHE PER LA BURRIFICAZIONE



**Consorzio Granterre
Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41
www.granterre.it**

Art.1

Oggetto del regolamento

- 1.1- Il presente regolamento disciplina i tempi ed i modi dell'esecuzione dell'obbligo di conferimento da parte dei soci di GRANTERRE S.C.A. del prodotto denominato "Zangolato di creme fresche per la burrificazione", di seguito denominato per brevità "Zangolato".

Art. 2

Obblighi di conferimento e adempimento dei soci

- 2.1- Il Caseificio socio é tenuto a conferire tutto lo zangolato prodotto con la sola eccezione delle quantità da destinare al fabbisogno dei propri soci o dello spaccio aziendale.

- 2.2- Il Caseificio socio deve consegnare lo zangolato nei giorni fissati da GRANTERRE, in pani da 20-25 Kg circa, ciascuno avvolto in apposito sacchetto di plastica.

Tale sacchetto di plastica, idoneo per alimenti, verrà fornito da GRANTERRE o da un suo incaricato; l'involucro dovrà essere integro e su di esso dovrà essere apposta una etichetta adesiva prestampata con il numero del caseificio fornita da GRANTERRE dove il caseificio socio dovrà apporre la data della zangolatura.

- 2.3- In base all'art. 6 dello statuto sociale, i nuovi caseifici conferenti, possono richiedere di diventare soci speciali (formazione - inserimento), in quanto prima di diventare soci effettivi, possono verificare l'applicazione dei regolamenti per il pagamento qualità, i servizi di assistenza tecnica che Granterre offre, la qualità del proprio zangolato e la riuscita qualitativa del burro da esso ottenuto.

Durante il periodo d'inserimento, il nuovo socio, verrà seguito con molta attenzione, dagli addetti dell'ufficio soci in collaborazione con il laboratorio, l'ufficio qualità ed il responsabile del burrificio di Unigrana, i quali dovranno verificare le eventuali problematiche del nuovo socio e programmare insieme a lui le modalità di risoluzione.

Periodicamente il responsabile dell'Ufficio Soci, i tecnici ed il socio, dovranno incontrarsi tra loro per verificare i risultati raggiunti. Il responsabile dell'ufficio soci almeno annualmente o quando lo ritiene necessario, dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione relativamente ai risultati raggiunti dal socio e l'impegno dimostrato.

Al termine del periodo di inserimento valutati sia i risultati raggiunti in termini qualitativi, che di integrazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa, verrà stabilito tra il socio speciale ed il Consorzio Granterre, il passaggio a socio effettivo o la cessazione del rapporto.

Il socio che chiede di essere ammesso nella categoria di socio speciale, si impegna a rispettare ed accettare tutte le norme presenti nello statuto e nel presente regolamento interno.

Il socio speciale, ha facoltà di recedere nei termini stabiliti dall'art 6 dello statuto stesso, se decide di aderire all'Organizzazione Produttori, non può recedere prima di 3 anni con preavviso di un anno.

Il Consiglio di amministrazione, stabilisce nella delibera di ammissione la durata del periodo di formazione, che non potrà mai superare i 5 anni e l'entità del capitale sociale che il socio deve versare.

Art. 3

Idoneità e requisiti dei prodotti

- 3.1- Lo zangolato conferito dovrà essere genuino, di impasto omogeneo, non avariato, pulito e senza scorie, non adulterato, privo di muffa e sostanze conservanti, neutralizzanti o di qualsiasi altro genere e conservato in idonea e funzionante cella frigorifera a temperatura non superiore a 4 gradi centigradi.
- 3.2- Lo zangolato conferito dall'origine alla consegna non dovrà avere un umidità superiore al 17,2%.
La determinazione della materia grassa conferita non dovrà comunque essere inferiore all'82% e l'acidità espressa in acido oleico non dovrà superare l'1,2%.
- 3.3- Le analisi per la definizione dei suddetti parametri saranno effettuate ad ogni consegna, presso il laboratorio del Gruppo GRANTERRE o presso un laboratorio dallo stesso prescelto.
Il Caseificio conferente si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a consegnare la materia prima conforme ai requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento alla presenza di aflatossine, i cui tenori dovranno essere rigorosamente contenuti nei limiti previsti dal Reg. CE 466/2001 e garantisce che i sistemi di controllo del processo produttivo applicati consentano la verifica del rispetto delle succitate norme.
- 3.4- Il caseificio conferente si impegna, a consegnare la materia prima conforme ai requisiti di origine specificati dal Disciplinare Tecnico 019 del CSQA, "Zangolato proveniente da caseifici siti nella zona di produzione del Parmigiano Reggiano e Grana Padano, che lavorano solo latte proveniente da allevamenti ubicati in Italia".

Art. 4

Modalità di ritiro

- 4.1- GRANTERRE è tenuto a ritirare lo zangolato direttamente o mediante proprio incaricato di norma due volte alla settimana in giorni da essa prestabiliti e comunicati, comunque in tempo utile a garantire la successiva pastorizzazione e burrificazione dello zangolato entro 7 giorni dalla data di produzione.
- 4.2- GRANTERRE pesa lo zangolato presso il caseificio socio.

Art. 5

Controllo dei prodotti

- 5.1- Oltre che contestualmente al ritiro dello zangolato GRANTERRE potrà in ogni momento, e senza preavviso, ispezionare il Caseificio del socio per verificare:
- a) Controllo della temperatura di conservazione che non deve essere superiore ai +4 gradi centigradi.
 - b) Controllo delle condizioni igieniche e di pulizia delle celle frigorifere.
 - c) Controllo dello stato igienico dello zangolato: presenza di muffe, sporcizia, corpi estranei, integrità dei sacchetti di plastica già impiegati e da impiegarsi nonché la loro igienica conservazione.
 - d) Prelevare manualmente, o con apparecchiature automatiche, campioni di zangolato.
 - e) Controllo dell'elenco dei conferenti, per verificare l'origine italiana della materia prima conferita.
- 5.2- Il rifiuto del socio, o di suo incaricato o rappresentante, all'effettuazione dell'ispezione e al prelievo di campioni comporterà la sospensione del conferimento fino a quando non sia espletato il controllo.
- 5.3- Ai fini del prelievo di campioni, ove il legale rappresentante del caseificio socio sia assente egli si riterrà rappresentato da incaricati i cui nominativi dovranno essere preventivamente segnalati per iscritto a GRANTERRE.

Art. 6

Prelievo dei campioni

- 6.1- Al fine di controllo e analisi gli incaricati di GRANTERRE preleveranno i campioni di zangolato in numero di tre. I campioni saranno chiusi in altrettanti contenitori sigillati a cura del prelevatore con timbro di ceralacca o piombo inseriti in buste antieffrazione.
- 6.2- A ciascun sigillo sarà applicata, (in modo che non si possa spostare, ovvero rimuovere il sigillo) una etichetta o in caso di utilizzo delle buste antieffrazione direttamente sulla busta dovrà essere indicato: **a)** la ragione sociale del socio; **b)** il giorno e l'ora del prelievo; **c)** il quantitativo di zangolato eventualmente consegnato nell'occasione; **d)** il caseificio del socio presso il quale il campione è prelevato.
- 6.3- Il socio, che non ritenga regolare la metodica di prelievo, potrà richiedere che le sue osservazioni vengano annotate, sottoscritte, sulle buste di prelievo contenenti i campioni e controfirmate dall'incaricato del ritiro.
- 6.4- Uno dei tre campioni sigillati verrà consegnato al socio.
- 6.5- Il rifiuto della controfirma del socio, suo rappresentante o incaricato sulle etichette e sulle buste (di cui ai precedenti capi) dei campioni prelevati comporterà a carico del socio la sospensione del conferimento fino a che non sia espletato il controllo.
- 6.6- GRANTERRE farà esaminare a proprie spese uno dei due campioni trattenuti ad un laboratorio di analisi di propria fiducia. Qualora il risultato della analisi sia positivo, GRANTERRE lo comunicherà al socio, entro e non oltre il settimo giorno lavorativo successivo all'operazione di prelievo, mediante telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

- 6.7- Il socio, entro e non oltre il settimo giorno dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà far pervenire a GRANTERRE - con telegramma o a mezzo lettera raccomandata - la propria contestazione del risultato delle analisi.
Entro il settimo giorno successivo dalla data di invio di tale comunicazione il socio dovrà inoltre inviare a GRANTERRE copia dei risultati delle analisi effettuate, a propria cura e spese, sul campione rimasto in proprio possesso.
- 6.8- In caso di permanenza di contestazione GRANTERRE, entro il settimo giorno successivo al ricevimento delle analisi effettuate dal socio, consegnerà il terzo campione sigillato ad un laboratorio del Presidio Multinazionale dell'USL 16 di Modena o altro laboratorio pubblico affinché lo esamini e consegnerà referto.
- 6.9- I risultati delle analisi effettuate dal laboratorio pubblico, che certificherà l'integrità dei sigilli di cui sopra, saranno assunti come dirimenti e inimpugnabili, siccome voluti dalle parti ora per allora, irrevocabilmente quale perizia contrattuale e come espressione della propria volontà negoziale.
- 6.10- La mancata contestazione nei termini di decadenza di cui sopra equivarrà ad acquiescenza da parte del socio.

Art. 7

Sanzioni

- 7.1- Qualora lo zangolato conferito risulti inficiato da:
a) muffe;
b) sporcizia, corpi estranei;
il socio non avrà diritto alla remunerazione del prodotto conferito di cui GRANTERRE disporrà a discrezione.
- 7.2- Nel caso in cui l'acidità dello zangolato conferito espressa in acido oleico superi l'1,6% il prodotto non verrà accettato da GRANTERRE e verrà restituito al Caseificio addebitandogli il costo del trasporto per la restituzione e non provvederà alla remunerazione.
GRANTERRE prima di riprendere il ritiro di altre partite di zangolato dal Caseificio verificherà preventivamente che l'acidità del burro rientri nel limite di cui sopra.
- 7.3- Qualora sia accertato che lo zangolato consegnato è inficiato da sostanze estranee GRANTERRE ne darà comunicazioni alle autorità competenti e il socio dovrà rispondere a GRANTERRE degli eventuali danni arrecati.
- 7.4- Qualora il socio conferisca zangolato inficiato da muffe, corpi estranei o con acidità anomala per tre volte anche non consecutive nell'arco di un anno, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione del Consorzio GRANTERRE cessare il ritiro del prodotto ed escludere il socio a termini di statuto.

Art. 8

Remunerazione prodotto conferito

- 8.1- Spetta al Consiglio di Amministrazione definire:

- a) I parametri qualitativi ai quali dovrà corrispondere lo zangolato da conferirsi dai soci e la remunerazione del prodotto in relazione alla qualità;
 - b) l'ammontare dell'acconto mensile da liquidarsi al socio sui conferimenti effettuati;
 - c) i termini di pagamento degli acconti.
- 8.2.- In base alle risultanze di bilancio d'esercizio di GRANTERRE, verrà determinato il saldo finale di remunerazione per ogni Kg di zangolato conferito.
- La proposta sarà avanzata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta alla Assemblea dei soci cui compete l'approvazione del bilancio, che delibererà in merito.

Art. 9

Impugnazione delle delibere

- 9.1.-Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione previste dal presente regolamento potranno essere impugnate dal socio, ai sensi degli articoli 50 e 51 dello statuto, con esclusione delle controversie di cui ai precedenti articoli in ordine alla qualità dei prodotti, devolute in perizia contrattuale.
- 9.2.-La proposizione della impugnativa e la pendenza della procedura arbitrale preordinata alla risoluzione delle controversie non sospendono l'immediata esecutività, ove sancita dalla delibera impugnata.
- 9.3.-L'impugnativa della deliberazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione del testo integrale del deliberato e della sua motivazione.
- 9.4.-La mancata impugnativa nei termini equivale ad acquiescenza del socio.

Art. 10

Comunicazioni e termini

- 10.1.-Tutte le comunicazioni tra GRANTERRE ed i propri soci saranno validamente effettuate soltanto a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma o fax o notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Le comunicazioni a GRANTERRE di qualsiasi natura dovranno essere indirizzate presso la sua sede legale.
- Le comunicazioni ai soci saranno indirizzate al domicilio risultante dal libro soci.
- 10.2.-Il socio deve comunicare con telegramma, fax o atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il mutamento del proprio domicilio.
- 10.3.-I termini di cui al presente regolamento, salva diversa precisazione, si computeranno ai sensi delle disposizioni previste dal Codice di procedura Civile.

Regolamento Interno Approvato con Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 febbraio 2007